



TESTO UNICO L'IMPOSTA DI REGISTRO

Art. 75

Applicazione e pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse

L'ufficio del registro procede all'applicazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel presente testo unico mediante avviso motivato notificato all'autore della violazione. Se e' dovuta anche l'imposta, la sanzione puo' essere applicata in sede di liquidazione dell'imposta o con apposito avviso. Nella determinazione della misura della pena pecuniaria si deve tener conto della gravita' del danno o del pericolo cagionato all'erario e della personalita' dell'autore della violazione desunta dai suoi precedenti. Le pene pecuniarie e le soprattasse devono essere pagate entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso ovvero, se e' stato proposto ricorso, dalla notificazione della decisione o sentenza che definisce il giudizio.

Versione in vigore dal 30 aprile 1986 secondo Normattiva, non più in vigore dal 1 aprile 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico l'imposta di registro
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131
Titolo	VII — Sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/testo-unico-l-imposta-di-registro/art-75-applicazione-e-pagamento-delle-pene-pecuniarie-e-soprattasse/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it